

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 418

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(GALLO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

e col Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

(V. Stampato Camera n. 399)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 1994*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 553, e 28 febbraio 1994, n. 138.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1994, N. 260

All'articolo 6, al comma 1, le lettere b), c) e g) sono soppresse.

All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è abrogato».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1° gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori».

All'articolo 14, al comma 4, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «di lire quarantacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995»;

al comma 2, la parola: «centotrentacinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE
E TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni tributarie urgenti

Articolo 1.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.».

Articolo 2.

1. Il comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Articolo 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 - (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie). - 1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

Articolo 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

Articolo 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.»; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994»;

f) il primo periodo del comma 13-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *soppressa*

c) *soppressa*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: Testo del decreto-legge)

20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.»;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d*) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

3. Per l'anno 1994 il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Articolo 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Articolo 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

g) *soppressa*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

1. *Identico.*

1-bis. L'articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è abrogato.

Articolo 9.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinella è sostituito dal seguente:

«2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

Articolo 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 10.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Articolo 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare delle tasse Lire
22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse Lire
24-bis	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4):	
	1) tassa di rilascio	150.000
	2) tassa annuale	75.000

Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 11.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

Articolo 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la cifra «250.000» è sostituita dalla seguente: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Articolo 13.

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° luglio 1994.

Articolo 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 12.

Identico.

Articolo 13.

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio **dal 1° gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori.**

Articolo 14.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Articolo 15.

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità *una tantum*, di lire quarantacinque milioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità **stabiliti** con decreto del Ministro delle finanze.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 15.

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità *una tantum*, **nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato.**

1-bis. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire centotrentacinque milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

Articolo 16.

1. Nell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.».

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 17.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Articolo 18.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: «I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.».

Articolo 19.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Articolo 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire **sessanta** milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

Articolo 16.

Identico.

Articolo 17.

Identico.

Articolo 18.

Identico.

Articolo 19.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI - SPAVENTA
- PAGANI - CONTRI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)